


Prot. n° 26/2025 int.  
del 09/01/2025



Decreto n.3/2025

## *Il Tribunale di Messina*

Oggetto: Sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 per l'adozione e il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relative alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, Libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.

**Letto** l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto del Ministro della Giustizia del 27.12.2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29.12.2023 n. 2017 circa il deposito di atti con modalità telematiche che così recita *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche..."*;;;

**Letto** l'art. 1, commi 3 e 4 del medesimo D.M. n. 206/2024, il cui tenore è il seguente: *"...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice*

*di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale... ”;*

**Visto** l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

**Considerato** che vari Uffici Giudiziari hanno rilevato criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del c.d. *binario unico* per le questioni di natura informatica rilevate oltre che per l'assenza di una adeguata sperimentazione;

**Rilevato** che dette problematiche possono ripercuotersi in modo significativo sull'attività processuale e sul lavoro dei Magistrati e del Personale Amministrativo;

**Rilevato** che osservazioni sul punto sono state svolte dal RID e dal Mag.Rif del Distretto di Messina (che hanno depositato una nota scritta alla Segreteria della Presidenza) nonché dai Presidenti delle Sezioni Penali (Grimaldi, Pastore e Micali) nel corso della riunione tenutasi l'8.1.2025, svolta alla presenza della scrivente Presidente, da cui è scaturita l'opportunità di sospendere l'applicativo fino al 1.4.2025;

**Letta** la nota del Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro, a firma del Capo di Gabinetto, Giusi Bartolozzi, dell'8.1.2025;

**Considerato** che, rispettivamente, a decorrere dal 1.1.2025 e dal 31.3.2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime del c.d. *binario unico*;

**Dato atto** delle difficoltà rappresentate dal R.I.D. e dal Mag. Rif per il settore penale derivanti dall'immediata applicazione del *binario unico* e della necessità di procedere gradualmente all'implementazione dell'applicativo APP 2.0 in esito ad un periodo di sperimentazione e alla indicazione della verifica della corretta gestione del flusso informatico;

**Considerato** prudente, allo stato, mantenere il regime del *doppio binario* ( con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 31.3.2025, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alla corretta profilazione di tutti gli utenti dell'applicativo ed alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP 2.00, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle



funzionalità introdotte recentemente e la segnalazione di profili problematici inerenti l'utilizzo dell'applicativo informatico;

**Considerato** che saranno adeguatamente seguiti gli sviluppi dell'applicativo in questione e lo stato di digitalizzazione del settore penale, onerando a tal fine il Mag.Rif del Tribunale di Messina di predisporre mensilmente una relazione sui suddetti aspetti;

P.Q.M.

Dispone la sospensione, ex art. 175 bis comma 4 c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del c.d. doppio binario) atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V, Titolo IX (udienza preliminare, Libro VI Titoli II, V e V bis (applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, **fino alla data del 31.3.2025**, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Messina.

Si dispone, altresì, la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ai Presidenti delle Sezioni Penali, a tutti i magistrati professionali ed onorari del Tribunale di Messina, al R.I.D. e al Mag.Rif del Settore Penale del Tribunale di Messina, Al Dirigente Amministrativo, al C.O.A di Messina, e al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Messina, 9 gennaio 2025

*La Presidente del Tribunale*  
*Dott.ssa Olga Tarzia*  
